



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Triennio 2019-2021

APPENDICE

In data 12/08/20... alle ore 10,30... nella sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona di:

Presidente- Dott. Alberto d'Arrigo - *Segretario Generale F.to*

Componente- Dott. Raffaele Falconieri- *Dirigente Settore 1° F.to*
Polizia Prov.le, Organizzazione e Gestione RR.UU., Servizi Socio Assistenziali

Componente- *Dirigente Settore 3° F.to*
Finanze e Contabilità

Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- Nunzio Fernandez - CGIL FP F.to
- Clara Damanti - CISL FPS F.to
- Francesco Rocca - UIL FPL F.to

La RSU nelle persone di:

Leggio Rosario F.to	Calvo Maria F.to
Ottaviano Vincenzo F.to	Sampieri Francesca F.to
Toro Patrizia F.to	Carrabino Rita F.to
Occhipinti Adriano F.to	Aquila Laura F.to
Castello Emanuele F.to	Di Martino M. Giovanna F.to
Iacono Salvatore F.to	Santoro Luigi F.to

PREMESSO CHE:


- a) in data 31-12-2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il triennio 2019-2021;
- b) che successivamente le parti sindacali hanno richiesto all'Amministrazione di poter procedere all'applicazione delle progressioni economiche orizzontali fino alla soglia massima del 50% del personale dipendente con la modifica dell'art. 19,co. 2, del CCI 2019-2021;

- c) Che tale richiesta, accolta dall'Amm.ne, è stata formalizzata nella seduta di delegazione trattante dell'11 Maggio 2020;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, con parere n. 20 del 16-7-2020, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL e delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, comma 1, D. Lgs. N. 165/01);
- e) il Commissario Straordinario con delib.ne n. 68 del 23-7-2020 adottata con i poteri della Giunta ex art. 15 L. R. n. 15/2015, ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della modifica apportata all'art. 19 nel nuovo testo che di seguito si allega al presente verbale e che costituirà appendice al CCI.


Quanto sopra premesso le parti definitivamente approvano la modificazione dell'art. 19, limitatamente al co. 2 del Contratto Integrativo Decentrato triennio 2019-2021 nel testo che qui di seguito si riporta:


“La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni (con esclusione quindi di coloro che hanno già raggiunto la soglia massima e/o che hanno una anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica inferiore a 2 anni) non superiore comunque al 50% in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.”


L.C.S.

Stefano




Giuseppe et.




Rosario




Carini






Art. 19

La effettuazione delle progressioni orizzontali

“All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni (con esclusione quindi di coloro che hanno già raggiunto la soglia massima e/o che hanno una anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica inferiore a 2 anni) non superiore comunque al 50% in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Le parti annualmente in sede di Contratto Integrativo possono destinare una quota delle risorse decentrate (parte stabile) al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali.

La decorrenza delle progressioni economiche non può essere precedente allo 1 gennaio dell'anno in cui il contratto decentrato ne prevede l'attivazione ed il finanziamento, e non può essere retroattiva rispetto allo 1° gennaio dell'anno in cui le graduatorie di progressione economica sono approvate”

